



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Presidente della Corte di appello di
Napoli

e, p.c.,
al sig. Presidente del tribunale di
Nola

Oggetto: quesito sulla proroga dei termini per il rilascio della copia esecutiva telematica e relativi diritti
Rif. prot. DAG n. 66789.E del 24.03.2022

Con nota del 24 marzo 2022, n. prot. 2462/2022 (allegato 1), il Presidente del tribunale di Nola ha trasmesso un quesito volto a chiarire se “a far data dal 1° aprile 2022 le modalità operative di rilascio delle formule esecutive siano telematiche ed in particolare se il rilascio sia oneroso o meno”.

In particolare, il quesito richiama la circolare emanata da questa Direzione generale, n. prot. 24494.U del 4.02.2021, avente a oggetto la disciplina del rilascio telematico della copia esecutiva, con la quale, a seguito del parere dell'Ufficio legislativo, è stato disposto che “*in base a quanto stabilito dall'articolo 23, comma 1, del d.l. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, la norma in esame troverà applicazione limitatamente al periodo emergenziale (“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter”)*, gli uffici giudiziari dovranno, nell'arco temporale previsto dalla norma, rilasciare le copie esecutive con modalità telematica senza il versamento dei diritti di copia previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002”.

Sebbene il quesito non sia pervenuto seguendo le vie gerarchiche, così come disposto dalla circolare DAG n. prot. 67455.U del 14.4.2016, questa Direzione generale ritiene opportuno fornire adeguato riscontro alla luce delle modifiche normative medio tempore intervenute e in considerazione delle implicazioni di carattere fiscale sottese alla problematica in esame.

Ciò posto, si evidenzia che, indipendentemente dal termine dello stato di emergenza, fissato al 31 marzo 2022, la vigenza dell'articolo 23, comma 9-bis, del d.l. 137 del 2020,

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68851 – prot.dag@giustiziacert.it –
ufficio1civile.dginterni.dag@giustizia.it

che ha introdotto e disciplinato il rilascio telematico della copia esecutiva, è stata prorogata al **31.12.2022** dall'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

Per il versamento dei diritti di copia, trattandosi di questione connessa al rilascio della copia esecutiva telematica, deve ribadirsi il principio affermato dall'Ufficio legislativo e riportato nella circolare emanata da questa Direzione generale, n. prot. DAG 24494.U del 4 febbraio 2021, secondo cui **"sulla base delle disposizioni vigenti i diritti di copia non sono certamente dovuti per l'estrazione della copia esecutiva da parte del difensore (o di altro soggetto abilitato), mentre d'altro lato in difetto di una specifica norma impositiva appare complesso sostenere che l'attività di formazione della copia esecutiva telematica da parte del cancelliere (che logicamente e cronologicamente precede l'estrazione) sia soggetta a tributo. La questione, dunque, come opportunamente segnalato dalla Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, merita ulteriori approfondimenti anche nella prospettiva di un apposito intervento normativo, che dovrebbe espressamente prevedere nell'ipotesi in esame il pagamento dei diritti di copia (preferibilmente con modalità telematica); ciò anche al fine prevenire l'insorgere di un complesso contenzioso ed evitare la perdita di significativi introiti per l'erario"**.

Pertanto, in disparte ogni considerazione su quanto previsto dalla legge 26 novembre 2021, n. 206, recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile (...)" in tema di formula esecutiva, questa Direzione generale ritiene che, nella vigenza della disposizione che prevede il rilascio telematico della copia esecutiva, fatti salvi eventuali interventi normativi sul pagamento dei relativi diritti, non debbano essere percepiti i diritti di copia.

Cordialmente.

Roma, 31 marzo 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo
